

Segretario: PAIONE ANTONELLA. 7) L'Associazione è retta dallo Statuto, redatto a ai sensi del decreto legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che, , approvato dai componenti, è trascritto in calce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 8) Il Presidente dell'Associazione viene delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni e ad iscrivere l'associazione nei Registri Pubblici previsti dalle norme di legge.

STATUTO

Art. 1) **Denominazione e sede** E' costituita un'associazione di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile , e del Decreto Legislativo 3 luglio 201, n. 117 denominata "EL ROJO 90 REMIX PARTY APS" , qui di seguito detta Associazione. L'Associazione ha sede legale in Castel Frentano (CH) Via Colle dell'Ara 1. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 2) **Scopo** 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso od altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le quote sociali non sono rivalutabili e sono intrasmissibili. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali. 2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), d), e) ed i) , quindi l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. L'Associazione promuove il confronto , lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca , attività collaterali e affini.

di Pasquale Gilbert Antonella Paione
di Pasquale Lubovica Verratti Aldolovato
Baccolitti Bress Gio. Sme

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà anche per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati; l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità, culturali, ricreative e del tempo libero; l'adesione in Italia ed all'estero di qualsiasi attività, comprese le rassegne e le fiere, che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; l'organizzazione e la promozione di convegni, nel settore culturale, educativo, ricreativo nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'organizzazione di attività di raccolta fondi.

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, di ordine commerciale che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. 4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. 5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Art. 3) **Durata** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4) **Soci diritti e doveri** 1. Le categorie di soci sono le seguenti: soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; soci effettivi, sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del

Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta,

Di Bonifazio Gilbert Antonella Paine
Di Bonifazio Frederica Verratti Adalberto
Giacchetti Grazia Gioia Zucchi

dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del componente organo. 2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. 3. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recedere è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. 4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Art. 5) **Organi sociali** Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo; l'Organo di Controllo (eventuale).

Di Rampaio Gilbert Antonella Paire
Di Borrero Ludovica Verratti Addolorata
Di Colitti Graz Gian Sime

Art. 6) **Assemblea generale dei soci:** L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* e, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. 4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere

Di Bonfemia Gilbert
Di Bonfemia Ludovica
Carli Little Noel

Antonella Peione
Verratti Addolorata
Giovanna

apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. 8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; c) l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma. 10. L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 7. Il **presidente** 1. Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. 2. Viene eletto tra i componenti del consiglio direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. 3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee. 4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento. 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o

Di Pompilio Gilbert
Di Pompilio Ludovico
Paolitta Grel

Antonella Pacione
Verratti Rodolinda
Giovanna Zmone

altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Art. 8. Il Consiglio Direttivo 1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compreso il presidente, il vice-presidente – tesoriere ed il segretario. Il Vice presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente. 2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno una volta all'anno. 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta. 4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. 6. Sono compiti del consiglio direttivo: deliberare sulle domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 6 del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto. 7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non

di *Pompeo Gilbert* *Antonella Paione*
di *Pompeo Ludovica* *Verratti Addolorata*
Scalitti Gres *Gau Come*

superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 9) **Organi di controllo** L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Art. 10) **Anno sociale** L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 11) **Bilancio o rendiconto annuale** 1. Il Bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 3. Copia del rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano interesse, presso la sede sociale. 4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 12) **Patrimonio sociale** Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati, contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Di Ruffini Gilbert Antonella Baiare
Pomponio Ludovica Verratti Addolorato
Baschetti Greta Hou Gmme

Art. 13) **Clausola compromissoria** 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 14) **Scioglimento** 1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. 2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15) **Rinvi** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le disposizioni di legge.

LEITTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN CASTEL FRENTANO, 01.06.2025

Di Pomponio Gilbert Antonella Buione
Di Pomponio Ludovica Terratti Maddalena
Sabbelli Grazia Gouzone

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66100 Pescara

registrato il 11 LUG 2025
n. 839 serie 3

Versati Euro 215,00
(DUECENTOQUINDICI/00)

con Mod. F 24 del 9-7-2025

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Assistente Tributario
Camilla Controguerra

Firma su delega del Direttore Provinciale